

**ALLEGATO B alla Dgr n. 931 del 22 giugno 2016**

pag. 1/12

Operazioni di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura di cui alla DGR n. 681/2015 e prime direttive al Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.

Il presente documento descrive i principali contenuti della relazione ricognitiva e della proposta di liquidazione predisposte dal Commissario liquidatore dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura ai sensi di quanto previsto dall’DGR n. 681/2015 e le conseguenti verifiche effettuate da parte delle Strutture regionali, indicando nel contempo le direttive strettamente necessarie volte ad assicurare il subentro dell’Agenzia, nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, onde dare continuità alle attività già intraprese dalla medesima Azienda, nonché permettere l’avvio dell’operatività della nuova Agenzia.

Con successivo provvedimento giuntale verrà data esecuzione all’articolo 4 della LR n. 37/2014 che prevede che: *“La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare:*

- a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;*
- b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell’Agenzia e ne approva la dotazione organica;*
- c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;*
- d) determina gli indirizzi a cui l’Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell’articolo 3.”*

Ricognizione dei beni immobili di proprietà di Veneto Agricoltura e di proprietà regionale assegnati in gestione; inventario dei beni mobili (DGR n. 681/2015 punto a.3.6.a)

Gli elenchi trasmessi sono stati esaminati dal Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi che li ha valutati esaustivi e conformi ai principi della contabilità economico patrimoniale prevista a regime per le PP.AA. dal D.Lgs n. 118/2011. Gli stessi tengono, inoltre, conto – sempre ad avviso del predetto Dipartimento – delle indicazioni fornite, relativamente all’adeguamento ai rilievi ed alle osservazioni mosse dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto della Regione del Veneto anno 2014. (nota prot. 53029 del 11.02.2016)

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 37/2014, l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (di seguito Agenzia) subentra, nei limiti delle funzioni proprie, individuate all’articolo 2 della medesima legge, nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione.

Il Piano industriale individua come non funzionali all’Agenzia i seguenti beni immobili di proprietà di Veneto Agricoltura: a) terreni e fabbricati della riforma fondiaria; b) villa Rieti Rota. Inoltre, il medesimo Piano individua come non funzionali all’Agenzia la gestione della Corte benedettina e dei beni immobili all’interno delle foreste del patrimonio regionale, entrambi di proprietà della Regione.

Si evidenzia che, tra le funzioni precedentemente assegnate a Veneto Agricoltura, non rientrano tra le funzioni della nuova Agenzia quelle previste dalla legge regionale n.35/1997, articolo 2, comma 2 lettere f) (*“opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia”*) e g) (*“svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle*

opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386").

Pertanto la Regione del Veneto subentra nella proprietà dei beni immobili di Veneto Agricoltura non funzionali all'Agenzia cioè dei terreni e fabbricati della riforma fondiaria e di villa Rieti Rota.

L'Agenzia, fino a nuova determinazione della Giunta regionale, è incaricata della loro gestione, con oneri a carico del proprio bilancio, in continuità con l'utilizzazione e la destinazione d'uso attuale dei medesimi. Il Direttore dell'Agenzia e il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi provvedono all'adozione dei provvedimenti e all'espletamento degli atti necessari all'iscrizione del subentro nella proprietà nei pubblici registri.

Il termine entro cui devono essere concluse le operazioni connesse ai passaggi di proprietà, compresa l'iscrizione ai pubblici registri è fissato al 31/12/2016.

L'Agenzia subentra, fino a nuova determinazione della Giunta regionale, nella gestione dei beni immobiliari di proprietà regionale già assegnati a Veneto Agricoltura.

L'Agenzia subentra a Veneto Agricoltura nei rapporti contrattuali attivi e passivi collegati e correlati a detti immobili, secondo quanto previsto dalla disciplina civilistica.

L'Agenzia assicura nella gestione di tutti gli immobili la loro conservazione in buono stato; gli oneri per la loro manutenzione ordinaria sono sostenuti con le risorse del bilancio dell'Agenzia. Gli indirizzi e le direttive per la manutenzione straordinaria, vengono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 4 della LR n. 37/2014.

Il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi è la Struttura regionale di riferimento per tutte le questioni riferibili al patrimonio immobiliare in gestione all'Agenzia.

L'Agenzia subentra a Veneto Agricoltura nella proprietà del patrimonio mobiliare inventariato e iscritto nei registri dei cespiti riferiti alle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa.

Ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente, risultanti dalle scritture contabili e dalla documentazione agli atti (DGR n. 681/2015 punto a.3.6.b)

Gli elenchi trasmessi sono stati esaminati, per quanto riguarda i "Contratti Lavori Servizi e Forniture" e il "Registro Contratti Attivi", dal Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi che li ha valutati esaustivi e conformi ai principi della contabilità economico patrimoniale prevista a regime per le PP.AA. dal Dlgs 118/2011 (nota prot. 53029 del 11.02.2016).

La Sezione Risorse Umane ha esaminato la documentazione per quanto concerne i contratti con il personale a vario titolo, di fatto contratti di collaborazione, verificando che trattasi di una ricognizione della situazione in essere (nota prot. n. 50705 del 9.02.2016). La Sezione Agroambiente ha verificato che le collaborazioni censite fossero state autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi della DGR n. 1841/2011 e ss.mm.ii. (nota prot. 101862 del 14.03.2016).

L'Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8 della LR n. 37/2014, subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura.

A tal fine, si precisa che il subentro nei rapporti contrattuali avviene nel rispetto della disciplina civilistica e dalla data della consegna al Direttore dell'Agenzia, da parte del Commissario liquidatore, dei documenti indicati al seguente punto "Direttive al Direttore per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'avvio delle attività dell'Agenzia."

Ricognizione del personale dipendente (DGR n. 681/2015 punti a.3.6.c – a.3.6.d – a.3.6.e – a.3.6.n)

Gli elenchi trasmessi son stati esaminati dalla Sezione Risorse Umane che ha verificato trattarsi di una ricognizione della situazione in essere. La medesima Sezione ha segnalato che non si rilevano alcuni degli elementi che erano stati indicati al punto a.3.1 e a.3.6.c dell'Allegato A alla DGR n. 681/2015, nonché nella richiesta di parere del Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale (nota prot. n. 50705 del 9.02.2016).

In particolare, dalla ricognizione del Commissario liquidatore non risulta personale in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa sul pubblico impiego e che sia interessato da processi di mobilità. Parimenti, nell'ipotesi preliminare di assetto strutturale dell'Agenzia non si riscontra l'ipotesi di assegnazione delle risorse umane della soppressa Azienda, in considerazione della parziale assegnazione delle medesime alla nuova Agenzia nonché alla Giunta regionale ovvero ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, prevista dal punto a.3.6.n della DGR n. 681/2015.

Al riguardo giova richiamare l'articolo 14, comma 9, della LR n. 37/2015, come modificato dal comma 5 dell'articolo 57 della LR n. 6/2015, ove prevede che l'eventuale passaggio delle risorse umane dalla soppressa Azienda Veneto Agricoltura alla Regione può avvenire solo previa partecipazione a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale regionale. Peraltro, come evidenziato nel parere espresso dalla Sezione Risorse Umane *“qualsivoglia ipotesi di riorganizzazione che coinvolga strutture regionali non possa prescindere dal contesto di riorganizzazione in essere e dal processo di attuazione della LR n. 19/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali)”*. Pertanto, la mancanza dell'ipotesi di assegnazione delle risorse umane alle strutture della Giunta regionale, di cui al punto a.3.6.n, non rileva ai fini dell'approvazione delle operazioni di liquidazione, poiché essa sarebbe stata *“meramente prognostica ed indicativa, in nessun modo da vincolare o creare alcuna forma di aspettativa nel personale circa un transito automatico tra l'ente in liquidazione e l'amministrazione regionale”* (parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 507399 del 14.12.2015, in risposta al quesito del Commissario liquidatore prot. n. 27611 del 7.12.2015). Diversa considerazione riguarda invece l'ipotesi di assegnazione *“ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità”* che il Commissario liquidatore, nel concreto, non ha ritenuto opportuno formulare.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8 della LR n. 37/2014, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti contrattuali di lavoro con il personale a tempo indeterminato e determinato in essere al momento della nomina del Direttore.

Ad analoga conclusione era giunto il Commissario liquidatore nella sua proposta di Piano industriale della nuova Agenzia (Capitolo 8 – Paragrafo 8.2 pag. 27: *“Considerato il contratto “privatistico” di impiegati e dirigenti di Veneto Agricoltura, che impedisce di fatto e di diritto la mobilità verso altri enti pubblici, ne consegue che l'impegno dell'Amministrazione Regionale di garantire l'occupazione a tutto il personale, implica il necessario passaggio di tutto il personale attualmente in carico a Veneto Agricoltura alla nascente Agenzia.”*. A tal fine, si precisa che il subentro nei rapporti contrattuali dovrà avvenire nel rispetto della disciplina civilistica e del lavoro.

Nella fase di avvio dell'operatività dell'Agenzia, fino all'approvazione della dotazione organica da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare (LR n. 37/2014 - articolo 4, comma 1, lettera b) non sono autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia. L'assunzione di personale a tempo determinato a qualsiasi

titolo è soggetta all'autorizzazione da parte della Giunta regionale ai sensi della DGR n. 1841/2011 e ss.mm.ii. Le richieste di autorizzazione dovranno essere adeguatamente giustificate ed attestare l'avvenuta verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa statale e regionale in materia di personale. Le richieste devono altresì indicare il tipo di rapporto contrattuale, la descrizione delle mansioni e dei lavori svolti, le unità richieste e il periodo, gli importi, nonché attestare la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte.

Si rammenta che le assunzioni di personale a qualsiasi titolo dovranno essere sottoposte al controllo di legittimità ex lege n. 53/1993. La struttura di riferimento per il controllo è la Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, ai sensi della DGR n. 2611/2013.

Ricognizione dei saldi contabili e il rendiconto della gestione e il bilancio finale di liquidazione (DGR n. 681/2015 punti a.3.6.f – a.3.6.m)

Si prende atto della mancata presentazione della seguente documentazione prevista dalla DGR n. 681/2015: a) rendiconto della gestione; b) bilancio di liquidazione.

Si rileva che i medesimi documenti, pur non letteralmente riferibili agli "inventari", come individuati ai commi 3 e 5 dell'articolo 14 della LR n. 37/2014, da redigersi da parte del Commissario liquidatore, erano stati individuati come necessari per una completa ed esaustiva formalizzazione delle "operazioni di liquidazione" dalla medesima DGR n.681/2015, che al paragrafo a.3.6 m) espressamente prevedeva che il Commissario liquidatore allegasse: "il rendiconto della gestione e il bilancio finale di liquidazione".

La formale assenza di siffatta documentazione, nel caso di specie ove il Commissario liquidatore ha provveduto sostanzialmente ad una gestione meramente ordinaria dell'ente, non si ritiene possa risultare pregiudizievole riguardo alla approvazione degli inventari e di tutte le restanti operazioni di liquidazione come individuate nell'allegato A alla sopra richiamata DGR n. 681/2015, ferma restando la necessità che il Commissario medesimo predisponga entro e non oltre la data di insediamento del Direttore la documentazione medesima riferita alla data di cessazione dell'incarico commissariale.

Registro del contenzioso (DGR n. 681/2015 punto a.3.6.g)

Il quadro ricognitivo dei contenziosi legali e giudiziali effettuato dal Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura è stato verificato e confermato dall'Avvocatura regionale (nota prot. n. 52561 del 11.02.2016).

Progetto di Piano Industriale – Ipotesi preliminare di assetto strutturale dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario (DGR n. 681/2015 punti a.3.6.h - a.3.6.i - a.3.6.j - a.3.6.k - a.3.6.l - a.3.6.n)

Si premette che la deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 28 aprile 2015 incaricava il Commissario liquidatore della: "*stesura di un'ipotesi preliminare di assetto strutturale della Agenzia medesima, funzionale al migliore espletamento della "mission" del nuovo ente pubblico strumentale della Regione del Veneto, deputato al "raccordo tra la domanda e l'offerta di innovazione" al fine di "migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca", proponendone un'articolazione in "poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione"*.

La medesima deliberazione così proseguiva: *“parimenti, il commissario liquidatore dovrà altresì concentrare il proprio impegno sull’eventuale individuazione delle risorse umane e strumentali, non attribuite all’Agenzia e non oggetto di dismissione, direttamente coinvolte nel conferimento di attività e rami d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, ovvero oggetto di assegnazione alle competenti strutture della Giunta Regionale nella sola ipotesi di sussistenza in capo ai dipendenti eventualmente interessati di tutti i requisiti indispensabili per l’accesso al pubblico impiego.”* Per quanto, in particolare, riguarda il conferimento di attività e rami d’azienda, la DGR n. 681/2015 prevedeva che: *“il commissario liquidatore dovrà presentare alla Giunta regionale, a conclusione dell’attività, ed in particolare nell’ambito della proposta di liquidazione, dettagliate e concrete ipotesi di conferimento di attività e rami d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali”*.

Al riguardo, nella relazione ricognitiva allegata alla Disposizione n. 182/2015 del Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura, si rileva che *“Il Commissario liquidatore ha provveduto alla redazione di un documento denominato “Progetto di Piano industriale dell’Agenzia Veneta per il Settore primario: Veneto Agricoltura 2.0”*.

Tale adempimento commissariale, come precisato nell’Allegato A alla DGR n. 681/2015, era stato previsto *“al fine di consentire alla Giunta regionale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, di assegnare all’Agenzia i beni necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali”*.

Il medesimo obiettivo era sotteso altresì dalla richiesta di un’*“ipotesi preliminare di determinazione della dotazione organica della nuova Agenzia”* (punto a.3.6.h - Allegato A alla DGR n. 681/2015), di una *“dettagliata e concreta ipotesi di conferimento di attività e rami di azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali”* (punto a.3.6.l - Allegato A alla DGR n. 681/2015), di un *“piano di riparto delle risorse strumentali”*, nonché di un’*“ipotesi di assegnazione delle risorse umane della soppressa Azienda, in considerazione della parziale assegnazione delle medesime alla nuova Agenzia nonché alle strutture della Giunta regionale ovvero ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali”* (punto a.3.6.n - Allegato A alla DGR n. 681/2015).

Come già evidenziato nel paragrafo dedicato alla ricognizione del personale, nell’ipotesi preliminare di assetto strutturale dell’Agenzia presentata dal Commissario liquidatore non si riscontra l’ipotesi di assegnazione delle risorse umane della soppressa Azienda alle strutture della Giunta regionale né ad enti, fondazioni ed istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali. Del resto, le modifiche all’articolo 13 e al comma 9 dell’articolo 14, della LR n. 37/2015, introdotte rispettivamente dai commi 4 e 5 dell’articolo 57 della legge regionale di stabilità per l’esercizio 2015, n. 6/2015, hanno determinato un cambiamento radicale del quadro legislativo per quanto riguarda le possibilità di assegnazione del personale di Veneto Agricoltura alle strutture della Giunta regionale, in assenza dei prescritti requisiti per l’accesso al pubblico impiego. Diversa considerazione riguarda, invece, – come già in precedenza rilevato – l’assenza di una qualsiasi ipotesi di assegnazione *“ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità”* che il Commissario liquidatore, nel concreto, pur potendo, sotto il profilo giuridico legittimamente esplorare, non ha ritenuto opportuno formulare in modo espresso.

Il Progetto di Piano industriale, nei suoi primi tre capitoli, descrive di fatto le funzioni e la natura giuridica dell’Agenzia, come previste dalla LR n. 37/2015, inquadrando nel contesto europeo e regionale del sistema della conoscenza, dell’innovazione e delle imprese. I concetti sviluppati dal Commissario liquidatore sono quelli che hanno ispirato l’istituzione dell’Agenzia e che erano richiamati nella relazione di presentazione del disegno di legge n. 275 della Giunta regionale

(deliberazione n. 11/DDL del 5 giugno 2012) e ancora prima nei documenti conclusivi della Conferenza regionale dell'Agricoltura del 2011.

Infatti, il ruolo dell'Agenzia, descritto al capitolo 1, quale *“soggetto facilitatore di innovazione e in particolare soggetto catalizzatore del sistema di innovazione, operando con funzioni di coordinamento operativo, per conto della Giunta regionale, sia sul versante della domanda sia dell'offerta. Un soggetto in grado di far superare quel gap che vede il Veneto ultimo proprio in uno dei fattori chiave della competitività internazionale, ovvero quello della “innovazione collaborativa”. Un soggetto che fa propri i principi dell'innovazione finalizzata alla competitività e sostenibilità dell'impresa, delle filiere e dei territori.”* è funzionale a soddisfare il fabbisogno emerso anche nell'analisi del Programma di Sviluppo Rurale di un miglioramento della *governance* del sistema della conoscenza e dell'innovazione regionale. (Fabbisogno 1 del PSR 2014-2020 della Regione del Veneto - DGR n. 947 del 28 luglio 2015).

Il capitolo 4 ha l'obiettivo di inquadrare con maggior dettaglio le risorse finanziarie previste all'articolo 9, comma 2 della LR n. 37/2015. Per quanto riguarda il contributo annuale della Regione del Veneto il Commissario liquidatore evidenzia che *“va considerato che - nel generale spirito di contenimento della spesa pubblica che ha ispirato la stessa Legge istitutiva al fine di limitare l'impegno finanziario della Regione - tale sforzo va proporzionato alle stesse funzioni che la legge affida all'Agenzia. Tali funzioni non fanno unicamente riferimento a competenze del solo Assessorato all'agricoltura e alle risorse per il settore primario, ma anche ad altri settori, quali l'ambiente e la conservazione della natura, parchi e foreste, promozione turistica, energia, commercio e altre attività produttive correlate alle filiere agroalimentari e alla gestione del territorio rurale. Tale differenziazione delle fonti di finanziamento regionale risponde alle linee delle politiche di sviluppo integrato e trova conferma nel ruolo multifunzionale delle imprese del settore primario sempre più operanti nel campo dell'ambiente, dell'inclusione sociale, della produzione di servizi turistici, energetici, ecc.”*. Seppur vero che sempre maggiore è l'interdipendenza tra imprese di diversi settori e che la LR n. 6/2015 ha introdotto una nuova funzione (lettera c bis dell'articolo 2, comma 1 della LR n. 37/2014) preme alla Giunta regionale sottolineare, che l'ambito di attività prioritario dell'Agenzia, è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 2: *“L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca”*. Anche la ricerca applicata, la sperimentazione, la diffusione e il trasferimento al sistema produttivo dell'innovazione tecnologica riguarda i comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Poiché l'articolo 4, della LR n. 37/2014 stabilisce che gli indirizzi e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività, nonché le direttive necessarie per il contenimento della spesa, sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fin d'ora deve essere considerato che molti aspetti richiamati nella Proposta di Progetto di Piano Industriale andranno ripresi in quell'ambito, anche in funzione delle modifiche alla LR n. 37/2014 introdotte dalla legge di stabilità regionale per l'esercizio 2016.

Nel capitolo 5, il Commissario liquidatore traccia quelle che, a suo avviso, sono le aree funzionali che la nuova Agenzia è chiamata a presidiare. Sostanzialmente, queste sono raggruppabili in due macroaree: 1) Area dell'Innovazione; 2) Area della messa a disposizione di know-how innovativo. Gli ambiti di azione derivano dall'analisi delle possibili funzioni dell'Agenzia, come previste dall'articolo 2 della LR n. 37/2014. Le modalità di attuazione prospettate possono essere considerate la base di partenza per il suddetto provvedimento d'indirizzo da sottoporre alla commissione consiliare competente, ovviamente soppesate in relazione alla riorganizzazione degli uffici regionali, avviata con DGR n. 1197 del 15 settembre 2015 *“Ridefinizione dell'assetto organizzativo - "Assessment organizzativo" - Analisi della situazione organizzativa attuale e dei*

relativi processi - "Analisi della Macrostruttura", connessa con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazioni di cui al D.L. n. 90/2015".

Per quanto concerne il capitolo 6 *“L’organizzazione funzionale per poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell’innovazione”*, deve essere ancora una volta richiamato che la DGR n. 681/2015 ha espressamente richiesto la presentazione da parte del Commissario liquidatore *“di un’ipotesi preliminare di assetto strutturale dell’Agenzia [...], proponendone un’articolazione in poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell’innovazione”*. Di seguito, si riassume la chiave di lettura del Commissario riportando alcuni tratti del capitolo 6.

“I poli costituiscono la matrice dell’assetto organizzativo funzionale per impostare:

· da un lato le modalità organizzative della funzione di coordinamento operativo del sistema della conoscenza e l’interlocuzione con gli stakeholder (paragrafo 4.1.1 e lettera d) dell’art. 2 LRV 37/2015);

· dall’altro l’insieme dell’assetto organizzativo caratterizzando trasversalmente tutta l’Agenzia compresa l’aggregazione delle sue strutture tecniche operative, ovvero i suoi luoghi fisici.

I poli non sono però un luogo fisico, ma immateriale, all’interno del quale interagiscono sia le strutture dell’Agenzia sia i soggetti “esterni” a questa che operano nel Sistema della conoscenza, e in questo ruolo i poli sono il luogo di coordinamento tematico delle attività e dei progetti innovativi.

I poli non vanno intesi come l’organizzazione formale che i soggetti di quella filiera scelgono di darsi (associazione no profit, ATI, Rete di imprese, ecc.). I poli possono con il loro operato favorirne la formazione, ma sono altro.

I poli sono i luoghi all’interno dei quali si attiva il coordinamento operativo del sistema della conoscenza e dell’innovazione, ma non sono certo la sede della concertazione programmatica regionale, che viene viceversa riaffermata nel richiamo all’art. 7 della LRV 37/2014, al “Comitato regionale per la concertazione in agricoltura” (LRV 32/1999) che opportunamente allargato, svolge le funzioni di “avvalimento tecnico-consuntivo” dell’operato dell’Agenzia.”

Risulta evidente quindi che l’articolazione dei macro-poli (*“ - Polo Agricolo; - Polo Agroalimentare; - Polo Forestale; - Polo Ittico; - Polo Faunistico*), che *“potrebbe svilupparsi secondo diverse categorie sia tematiche sia per filiere produttive”*, non riguarda l’assetto strutturale della Agenzia *“sensu strictu”* bensì *“una ipotesi di articolazione per i comparti di riferimento dell’Agenzia [...]”. Al loro interno, nell’ambito della programmazione triennale dell’Agenzia, potranno essere individuati, di concerto con la Giunta regionale, i poli specifici sia di natura tematica (acqua, clima, mercati, ecc.) sia per filiera specifica (orticoltura, frutticoltura, viticoltura, produzioni lattiero casearie, ecc.). L’opportunità di attivazione di tali poli specifici verrà valutata in relazione alle necessità che esprimerà il sistema.”*

Pertanto, anche in questo caso, quanto espresso dal Commissario liquidatore è da considerarsi quale base di partenza per le determinazioni d’indirizzo da assumere con il provvedimento da sottoporre alla commissione consiliare competente, con il quale verranno fornite puntuali precisazioni in merito ai contenuti della proposta di Programma triennale dell’Agenzia che il Direttore dovrà presentare ai sensi dell’articolo 10 della LR n. 37/2015. Fin d’ora, si precisa che gli indirizzi terranno conto di quanto emerso nell’analisi di contesto prodromica alla stesura del PSR 2014-2020 e degli esiti in sede consiliare della Deliberazione della Giunta regionale n. 110/CR del 09/12/2015 *“Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 2016-2018. Proposta di approvazione per il Consiglio regionale ai sensi dell’art. 11, Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9”*, nonché delle modifiche alla LR n. 37/2014 introdotte dalla legge di stabilità regionale per l’esercizio 2016.

Nel capitolo 7 *“Primi elementi per la definizione dell’assetto organizzativo”*, la proposta del Commissario liquidatore ripresenta per l’Agenzia, l’articolazione in tre Sezioni che caratterizza attualmente l’Azienda regionale Veneto Agricoltura.

“Tenendo conto di quanto espresso all’art. 8 della LRV n. 37/2014, l’assetto strutturale si articolerà in Sezioni e Settori, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54. Vi saranno due Sezioni Tecniche, strutture dirigenziali di primo livello, che esprimeranno i grandi ambiti funzionali ed organizzativi nei quali sarà distribuito l’insieme dei contenuti di cui alle aree descritte nel presente documento (coordinamento del Sistema Innovazione; produzione e implementazione dell’innovazione e diffusione dell’innovazione). Alle Sezioni Tecniche si affiancherà una Sezione Amministrativa, destinata ad assicurare il rispetto delle norme di funzionamento degli enti pubblici con riferimento agli aspetti economico-finanziari e fiscali, di gestione del bilancio, del personale, delle norme in materia di individuazione del contraente, di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, privacy oltre che tutta la materia riguardante l’organizzazione e il controllo interno.”

Si ritiene che l’impostazione sia coerente con l’articolazione delle funzioni della nuova Agenzia. Al Direttore verranno fornite precise indicazioni in merito all’individuazione e alla ripartizione dei Settori, così come all’articolazione delle strutture sotto ordinate, nel provvedimento, più volte citato, che verrà sottoposto al parere della commissione competente, il quale dovrà peraltro tener conto delle modifiche delle denominazioni delle strutture regionali intervenute con legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016.

Il Capitolo 8. 2 *“Piano di Azione”* è suddiviso in due paragrafi: *“8.1 Analisi economica; 8.2 Proposta”*. Senza soffermarsi nell’analisi della seppur utile sintesi (paragrafo 8.1) di dati già in possesso della Giunta regionale poiché riscontrabili nei documenti di bilancio dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, risulta più interessante cogliere la prospettiva, anche temporale, per l’entrata a regime dell’operatività della nuova Agenzia, dal punto di vista privilegiato del Commissario liquidatore. Al riguardo, si ricordi che il Commissario liquidatore ha svolto dal 16 giugno 2013 e fino al suo insediamento in data 26 maggio 2015, la funzione di Commissario straordinario dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 14 giugno 2013) con attribuzione dei poteri conferiti dalla LR n. 35/1997 all’Amministratore Unico di tale Azienda (DGR n. 1160 del 5 luglio 2013 *“Ratifica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 giugno 2013 n. 84 concernente la nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura.”*). Nel corso dei due anni circa di precedente gestione con pieni poteri, il Commissario liquidatore ha potuto, da un lato conoscere l’operatività dell’Azienda Veneto Agricoltura, dall’altro vivere dall’interno la discussione istituzionale in sede consiliare volta all’approvazione del PDL n. 275 presentato dalla Giunta regionale con DGR 11/DDL del 5 giugno 2012. Infatti, le funzioni di Commissario straordinario sono state svolte, nel rispetto del principio dell’onnicomprendività dei dirigenti regionali, contestualmente al servizio presso l’Amministrazione regionale.

Il Commissario liquidatore, infatti, precisa nella sua proposta che la medesima *“si sviluppa in coerenza con:*

- *l’analisi e le proposte sviluppate nella prima parte del presente documento (in particolare pag. 1-22) che individuano le due aree funzionali (dell’innovazione e della messa a disposizione di know-how innovativo) articolate per “Poli tematici”;*
- *l’attuale previsione di risorse finanziarie definite dalla legge istitutiva;*

- *gli orientamenti espressi dalle Istituzioni Regionali relativamente all'impegno di mantenimento dell'occupazione.*"

Come già evidenziato nel paragrafo dedicato alla Ricognizione del personale del presente Allegato, il passaggio del personale da Veneto Agricoltura all'Agenzia, dovrà avvenire nel rispetto della normativa civilistica e del lavoro e dei principi di economicità dell'azione amministrativa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale. Al fine di evitare inutili contenziosi e di assicurare la corretta applicazione dell'articolo 13 della LR n. 37/2014, il Direttore dell'Agenzia potrà avvalersi del supporto dell'Avvocatura regionale, in forza della DGR n. 83 del 11 febbraio 2014 "Patrocinatoria e difesa di Veneto Agricoltura. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.", nonché della Sezione regionale Risorse Umane.

Secondo il Commissario liquidatore si *"avvia quindi un percorso che da una parte svilupperà, e consoliderà, mettendolo a regime, il nuovo soggetto, che ha il suo core business nell'innovazione e nei servizi di natura pubblicistica ad esso affidati (vedi art. 2 LRV 37/2014); dall'altra parte avvierà un processo di progressiva e definitiva "valorizzazione" di attività e connessi beni e risorse, verso forme di gestione proprie delle "innovazioni mature", con modalità e tempi programmati e adeguati. L'obiettivo è quello di finalizzare la destinazione di queste attività in modo da garantire l'occupazione ed avviare la loro utilizzazione in una prospettiva di natura imprenditoriale, e ciò in coerenza con le finalità per le quali sono state avviate e hanno legittimato il sostegno e gli investimenti della Pubblica Amministrazione in generale e della Regione Veneto in particolare. [...] Tale percorso farà leva sulle diverse opportunità offerte dalla legislazione, dalle progettualità comunitarie, nazionali e dalle più recenti metodologie di business e sarà accompagnato dall'impegno dell'Agenzia, che metterà a disposizione le necessarie competenze e professionalità. I modelli di riferimento sono: i progetti di sviluppo di start-up, le iniziative previste per la "Banca della terra" (LRV 26/2014), o ancora la gestione in forma cooperativa di attività, quali le iniziative di workers buyout (previsti dal D.Lgs. 145/2013). Si valuterà la possibilità di creare cooperative agricole sociali, inizialmente "incubate" nelle sedi dell'Agenzia, per poi renderle gradualmente autonome nel tempo. In ambito forestale si considererà l'opportunità della creazione di Consorzi Forestali insieme ad altre proprietà private o pubbliche, facendo nascere soggetti di natura privatistica che potranno gestire anche parte dei beni del patrimonio regionale"*.

Anche queste considerazioni sono riferibili agli indirizzi e alle direttive che la Giunta potrà valutare e proporre, se del caso, alla competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 4 della LR n. 37/2014.

Il paragrafo 8.2 si conclude con uno schema che individua i beni che dovrebbero confluire nell'Agenzia in quanto funzionali alle sue attività. Un ulteriore schema evidenzia invece i beni e le attività non funzionali all'Agenzia.

Al riguardo, si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo "Ricognizione dei beni immobili di proprietà di Veneto Agricoltura e di proprietà regionale assegnati in gestione; inventario dei beni mobili (DGR n. 681/2015 punto a.3.6.a)" del presente Allegato.

Nel Capitolo 9 "Gestione Risorse", il Commissario liquidatore stima che l'entrata a regime dell'operatività dell'Agenzia e il suo assestamento possa svilupparsi su un arco temporale di 24 mesi. Il Commissario indica anche che *"nell'arco temporale di 3 anni si prevede che l'Agenzia realizzerà un significativo contenimento della spesa di personale a tempo indeterminato, ad oggi stimato in circa 500 mila euro al 2018 e ulteriori 500 mila euro al 2020 (vedi TABELLA 1 in appendice)"*. Trattasi in realtà di risparmio di spesa determinato esclusivamente da cessazione di personale, senza peraltro tener conto degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, pur a fronte dei

“vincoli e delle limitazioni” espressamente richiamati dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 37/2014.

L'affermazione del Commissario liquidatore *“Le risorse che si libereranno a seguito delle cessazioni di personale a tempo indeterminato – in parte e in misura adeguata così come verrà concordato con la Giunta regionale – saranno necessariamente impiegate, nel rispetto dei vincoli di legge, nel processo di riqualificazione della dotazione organica in linea con i compiti e funzioni della nuova Agenzia; sarà perciò assicurato il consolidamento di professionalità strategiche per il funzionamento e per il presidio dell'organizzazione, unitamente all'acquisizione di forza lavoro flessibile ove necessario”* indirizza più verso una riqualificazione della dotazione organica e all'acquisizione di forza lavoro flessibile ove necessario ed autorizzato dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale, disposto dalla legge n. 296/2006 e s.m.i.

A tal proposito, sulla base degli indirizzi e direttive indicate dalla Giunta regionale nel provvedimento da sottoporre alla commissione consiliare competente, il Direttore dell'Agenzia presenterà, nell'ambito della proposta del Programma triennale, la proposta di dotazione organica.

Partecipazioni societarie (DGR n. 681/2015 punti a.3.4 – a.3.6.o)

La relazione ricognitiva allegata alla Disposizione del Commissario liquidatore (DCL) n. 182/2015 relaziona in ordine allo stato di avanzamento del piano di dismissione approvato con DGR n. 407/2014. La documentazione di dettaglio contiene i valori nominali delle partecipazioni così come rinvenienti nel Bilancio consuntivo di Veneto Agricoltura delle esercizio 2014, approvato dalla Giunta con DGR n. 78/CA del 28.07.2015. Inoltre, per le società controllate CSQA, BIOAGRO, INTERMIZOO, contiene la documentazione redatta dalle medesime società in ordine alla stima-parere valutativo del valore alla data della DCL (11.12.2015).

Recentemente, con DGR/CR del 23 febbraio 2016, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 3 della LR n. 24/2014, è stata presentata alla Commissione consiliare competente la proposta del Commissario liquidatore che conferma la dismissione di tutte le partecipate ad eccezione di BIOAGRO. Nella medesima DGR/CR si prevede che, in esito al parere espresso dalla Commissione consiliare competente, con il provvedimento di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 5, art. 14 della LR n. 37/2014, o successivi provvedimenti, compatibilmente con la “mission” della nuova Agenzia la Giunta regionale stabilisca specifiche direttive concernenti la valutazione a regime, da parte del Direttore della nuova Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, sul mantenimento della società BIOAGRO.

Fermo restando la *necessità* di acquisire il suddetto parere dalla Commissione consiliare competente, in merito al mantenimento della partecipazione della Società BIOAGRO, si rammenta che l'articolo 3, comma 3 della LR n. 24/2014 prevede che *“tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente confermate, sono dismesse senza indugio”*. Peraltro, l'articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale prevede che *“Le partecipazioni non confermate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 sono cedute a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica”*, nel mentre, il comma 2, precisa che *“La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, definisce indirizzi uniformi per la cessione delle partecipazioni non confermate, prevedendo la possibilità di nominare commissari ad acta per i casi di inadempimento”*.

Nelle more del suddetto provvedimento giuntale, il Direttore dell'Agenzia deve proseguire il Piano di dismissioni avviato dall'Azienda Veneto Agricoltura, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, senza onere alcuno per il bilancio regionale.

Peraltro, alla Società BIOAGRO, la cui partecipazione per ora viene confermata, si applica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della LR n. 24/2014, la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali". Di particolare impatto, come già evidenziato dal Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura in altre occasioni (nota prot. 18063 del 7 agosto 2015) risultano essere i vincoli in merito alle procedure per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate, il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi dirigenziali, il trattamento economico del personale, gli obblighi di trasparenza e pubblicità, che rischiano di deprimere significativamente le performance di società che operano sul mercato, con ripercussioni sulla loro efficienza e competitività.

Si rammenta che il comma 4 bis dell'articolo 16 della LR n. 37/2014, come novellata dalla LR n. 7/2016 prevede che le risorse derivanti dalle attività di dismissione delle società partecipate, di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate al finanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione dell'Agenzia e a quelli di interesse regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", realizzati dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo in collaborazione con le imprese del settore agricolo e agroalimentare.

A tal fine, i Programmi triennali e i Piani annuali di attività dovranno evidenziare le proposte progettuali dell'Agenzia, nonché la proposta per la gestione amministrativa di bandi rivolti a soggetti esterni all'Agenzia, ai sensi del suddetto articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. La struttura regionale per il coordinamento delle attività di ricerca sopraccitate è la Sezione Agroambiente.

Direttive per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'avvio delle attività dell'Agenzia.

Fermo restando le direttive ed indicazioni specificatamente richiamate nei paragrafi precedenti, il Direttore cura tutti gli adempimenti pertinenti e funzionali all'avvio e alla successiva gestione dell'Agenzia secondo le direttive della Giunta, mantenendo uno stretto contatto con le Strutture regionali competenti per materia.

L'insediamento del Direttore avviene il trentesimo giorno successivo dalla data di approvazione della deliberazione giuntale di nomina, onde rispettare in via prudenziale il termine ultimo per l'accettazione dell'incarico previsto dall'articolo 12 della LR n. 27/1997, fermo restando in essere fino a tale data - al fine di non comportare soluzione di continuità - l'incarico del Commissario liquidatore.

All'insediamento, il Direttore prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'Azienda Veneto Agricoltura e riceve dal Commissario liquidatore il bilancio consuntivo per l'esercizio 2015 e il conto consuntivo relativo al periodo tra il 1° gennaio 2016 e il giorno precedente alla data di insediamento del Direttore dell'Agenzia.

Entro il termine temporale sopraccitato e con l'aggiornamento dei dati alla data dell'insediamento il Direttore dovrà pertanto:

- ottenere dal Commissario liquidatore la consegna dei beni, nonché delle scritture contabili e delle raccolte ufficiali dei provvedimenti dell'ente;

- acquisire gli inventari disponibili dei beni mobili ed immobili (ivi comprese le biblioteche) di proprietà della soppressa Azienda, l'elenco delle partecipazioni, nonché gli elenchi dei beni immobili e mobili di proprietà regionale in gestione, oggetto di formale consegna;
- acquisire l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell'ente soppresso, con relativa qualifica;
- acquisire tutti i documenti allegati alla DCL n. 182/2015 aggiornati alla data di insediamento del Direttore;
- acquisire gli inventari delle scorte di magazzino dell'ente nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa, nonché il rendiconto ed il bilancio finale di liquidazione, riferiti alla data del passaggio di consegne fra il Commissario liquidatore e il Direttore dell'Agenzia;

facendo constare a verbale le relative operazioni, con l'assistenza dell'ufficiale rogante regionale.

Il Direttore, all'inizio del proprio mandato, dovrà inoltre provvedere all'adozione del bilancio iniziale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 53/1993.

Fermi restando gli adempimenti di cui sopra, rispettivamente in carico al Commissario liquidatore e al Direttore, entro il primo semestre dall'insediamento il Direttore medesimo dovrà completare le operazioni di chiusura e liquidazione dell'Ente soppresso già avviate a seguito della nomina del Commissario liquidatore, tra le quali vanno annoverate gli adempimenti afferenti la cancellazione delle attuali posizioni fiscali, la modificazione dell'intestazione delle utenze e ogni altro adempimento concernente le attività di gestione relative all'Ente soppresso.